COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

15.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CORONA

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311, e 2 giugno 1961, n. 477, concernenti provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero (1541) 118

PRESIDENTE 118

JACAZZI 118

TERRANA, *Relatore* 118

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

CARUSO ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 17 -secondo comma - della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente materia previdenziale per il personale degli enti locali (882);

FOSCHI ed altri: Modifica dell'articolo 17 - secondo e terzo comma - della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente materia previdenziale per il personale degli enti locali (1043);

CASCIO: Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma secondo, della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali (1282);

Senatore CENGARLE ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 17 - secondo comma - della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1506) 118

PRESIDENTE 118, 119, 120

CARUSO 120

FOSCHI 119

GASTONE 119

MALFATTI FRANCESCO 120

MATTARELLI 119

TERRANA 119

ZAMBERLETTI, *Relatore* 119

La seduta comincia alle 10.

PAGLIARANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311, e 2 giugno 1961, n. 477, concernenti provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero (1541).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311, e 2 giugno 1961, n. 477, concernenti provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero ».

JACAZZI. A nome del gruppo comunista chiedo il rinvio della discussione.

TERRANA, *Relatore*. Mi associo alla richiesta di rinvio presentata dal gruppo comunista. Ho infatti chiesto alla Presidenza del Consiglio una ulteriore documentazione sul provvedimento in esame che non mi è ancora pervenuta.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se tutti i gruppi concordano nel rinviare la discussione. Faccio presente che la V Commissione ha già espresso sul disegno di legge parere favorevole; ha, tuttavia, suggerito alcune modifiche di carattere tecnico ed ha formulato una osservazione finale che per il suo carattere generale desidero segnalare al rappresentante del Governo. La V Commissione ha osservato:

« La Commissione segnala, infine, la eccessiva sommarietà e insufficienza delle relazioni introduttive con le quali vengono presentati al Parlamento i progetti di legge di iniziativa governativa, auspicando, al riguardo, una più completa e diffusa illustrazione delle singole disposizioni normative di volta in volta proposte alle Camere: si tratta invero di una documentazione che, nella maggior parte dei casi, le amministrazioni debbono, comunque, raccogliere nel corso della elaborazione e successiva definizione delle iniziative legislative, sicché sembrerebbe opportuno che tale documentazione istruttoria venisse più ampiamente utilizzata, anche ai fini della redazione delle singole relazioni ».

Vorrei raccomandare al Governo di tenere presente questa situazione, perché accade spesso che il Presidente o il relatore siano costretti a richiedere elementi suppletivi che a volte arrivano in ritardo e che invece potrebbero essere contenuti nella relazione che il Governo presenta ad illustrazione dei disegni di legge.

JACAZZI. Siamo completamente d'accordo.

PRESIDENTE. La discussione del disegno di legge n. 1541 è rinviata ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge Caruso ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 17 - secondo comma - della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente materia previdenziale per il personale degli enti locali (882); Foschi ed altri: Modifica dell'articolo 17 - secondo e terzo comma - della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente materia previdenziale per il personale degli enti locali (1943); Cascio: Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma secondo, della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali (1282); Senatore Cengarle ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 17 -secondo comma - della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali *(Approvata dalla I Commissione permanente del Senato)* (1506).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Caruso, Milani, Terraroli, Ariosto, Servadei, Caprara, Maulini, Lavagnoli, Jacazzi, Pagliarani, Luberti, Flamigni, Benocci, Guerrini Rodolfo, Boiardi, Passoni, Santoni, Cebrelli, Bardelli, Gastone: « Interpretazione autentica dell'articolo 17 - secondo comma - della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente materia previdenziale per il personale degli enti locali »; dei deputati Foschi, Mattarelli, Merli, Rampa, Felici, Salvi, Padula, Bodrato, Giraudi, Giordano: « Modifica dell'articolo 17, secondo e terzo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente materia previdenziale per il personale degli enti locali »; del deputato Cascio: « Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma secondo, della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali »; dei senatori Cengarle, Pozzar, Colleoni, Treu: « Interpretazione autentica dell'articolo 17, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali », approvata dalla I Commissione del Senato nella seduta del 21 maggio 1969.

Dato che non è ancora pervenuto il parere della VI Commissione i cui termini, per altro, non sono ancora scaduti, mentre ci è giunto il parere favorevole della I Commissione, ritengo che si possa iniziare la discussione generale e rinviare l'esame degli articoli a quando ci sarà pervenuto il parere della VI Commissione.

L'onorevole Zamberletti ha facoltà di svolgere la relazione.

ZAMBERLETTI, *Relatore*. Mi rimetto, per quanto riguarda il merito di queste proposte di legge, alle considerazioni già svolte in sede referente. Poiché successivamente ci è pervenuta dal Senato la proposta del senatore Cengarle, che attiene alla stessa materia, ritengo che la Commissione dovrebbe discutere di questa proposta di legge per la sua definitiva approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GASTONE. Prendo la parola per illustrare un mio emendamento. La legge attuale prevede che, dal 1° marzo 1966 i comuni sono obbligati a corrispondere i contributi per i propri dipendenti, anche se avventizi, ai fini della costituzione del fondo per la indennità di fine servizio. Ora, lo stabilire il mantenimento dei trattamenti supplementari entro questa data crea una situazione di ingiustizia per i dipendenti di comuni che hanno deliberato provvedimenti di maggior favore nel lasso di tempo intercorrente fra il 1° marzo 1966 e l'entrata in vigore della legge del 1968, n. 152. Cito il caso dei dipendenti avventizi del comune di Novara per i quali era stato deliberato nel luglio del 1967, in occasione del conglobamento, di corrispondere, a fine servizio, tante mensilità quanti erano gli anni di servizio prestati in qualità di avventizi. Se rimanesse il termine del 1° marzo 1966, questi dipendenti del comune di Novara perderebbero dei diritti acquisiti. Pertanto la nostra proposta è molto semplice e potrebbe essere formulata sostituendo alle parole « entro il 1° marzo 1966 » le parole « prima dell'entrata in vigore della legge 8 marzo 1968 ». Il resto rimarrebbe invariato.

TERRANA. Il testo che ci è pervenuto dal Senato è identico al testo della proposta di legge Cascio nonché al primo comma delle proposte di legge n. 882 del deputato Caruso ed altri e n. 1043 del deputato Foschi ed altri. Mi sembra opportuno insistere sulla circostanza che questo progetto è da tempo all'esame del Parlamento e verrebbe ora approvato nel testo del Senato, come interpretazione autentica dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152. Il secondo comma, invece, delle proposte n. 882 e n. 1043 non riguardano più l'interpretazione autentica, ma piuttosto una modifica della legge, in quanto concernono i contributi versati, attraverso la trattenuta, dai dipendenti. Io proporrei quindi di approvare il testo del Senato, concludendo così definitivamente il problema dell'interpretazione; in caso contrario perderemmo del tempo prezioso inserendo emendamenti anche su una parte ormai definitivamente chiusa.

FOSCHI Vorrei chiedere al relatore che venissero precisate le modalità con le quali si può addivenire ad una proposta di stralcio del secondo comma dei progetti n. 882 e n. 1043 presentati alla Camera, perché altrimenti dovremmo rinviare il provvedimento al Senato con l'aggiunta del secondo comma della nostra proposta di legge.

PRESIDENTE. Di questo potremmo discutere nella prossima seduta. Le due tesi sono ambedue possibili. Noi possiamo sia apportare alcune aggiunte al testo del Senato, sia approvare quel testo senza modificazioni.

FOSCHI. La scelta sarebbe bene farla subito, decidendo cioè se accettare il testo del Senato perché diversamente il provvedimento dovrà seguire un *iter* piuttosto lungo.

MATTARELLI. A me pare che altre volte noi abbiamo fatto assorbire una parte degli articoli delle proposte di legge in discussione lasciando vive le altre parti. Qui rimarrebbe vivo il secondo comma della proposta di legge Foschi, comma che in seguito potrebbe essere anche modificato e, così facendo, non vi sarebbe necessità di presentare altra proposta di legge. Domando conferma se ciò possa essere tecnicamente possibile.

ZAMBERLETTI, *Relatore*. Proporrei di approvare la proposta di legge Cengarle, mentre il secondo comma delle proposte di legge Caruso e Foschi, che verrebbe stralciato, potrebbe costituire una autonoma proposta di legge.

PRESIDENTE. Praticamente, cioè, separiamo le due questioni approvando da una parte la proposta di legge Cengarle che diven-

terebbe subito legge, e passando dall'altra alla discussione dello stralcio delle proposte di legge Foschi e Caruso, che una volta approvato verrebbe trasmesso al Senato.

MALFATTI FRANCESCO. Può anche darsi che ciò che suggeriscono i colleghi possa essere fatto, però debbo affermare che anche la proposta di legge Cengarle è innovativa e non già puramente interpretativa della legge n. 152 del 1968: sotto questo aspetto, dal punto di vista formale, il titolo della proposta di legge Cengarle è sbagliato. Qui siamo di fronte ad una vera modifica della legge e, dal punto di vista formale, ci troviamo di fronte ad un provvedimento annullato. Cosa fa, quindi, il legislatore con la proposta Cengarle? Per non danneggiare il personale degli enti locali non fa una interpretazione autentica ma modifica la legge del 1968. Questo è il ragionamento che io faccio: pertanto rimane in piedi la sostanza di quanto è stato detto, però non si può giustificare la richiesta di approvare senza modificazioni il testo pervenuto dal Senato con la asserita sua natura puramente interpretativa della legge n. 152 a differenza delle altre proposte di legge.

CARUSO. Mi pare che il problema sollevato sia puramente formale. D'altra parte la Commissione affari costituzionali non ha sollevato un problema di questo tipo.

PRESIDENTE. Io credo che in questo modo sia esaurita la panoramica dei problemi. Tenuto conto che non possiamo ora prendere una decisione, mancando il parere della VI Commissione i cui termini non sono ancora scaduti come ho già riferito, il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO